

GIUSTIZIA CIVILE
RIVISTA MENSILE DI GIURISPRUDENZA

Anno XLI - N. 9

1991

(Estratto)

RODOLFO MURRA

ESTENSIONE TEMPORALE
DELLA PROCURA *AD LITEM*:
L'ULTIMO GRIDO DELLA CASSAZIONE



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. un. — 17 maggio 1991 n. 5528 — Pres. Brancaccio P.P. — Est. Nuovo — P. M. Amatucci (concl. diff.) — Battistini ed altri (avv. D'Aloisio) c. Soc. Aeroporti di Roma S.p.A. (avv. Prosperetti, Terenzio).
(Cassa Trib. Roma 16 gennaio 1989).

[2136/264] Procedimento civile - Mandato alle liti - Contenuto e forma - Procura rilasciata in primo grado con la formula « per il presente giudizio » - Validità per il giudizio di gravame - Condizioni. (C.p.c., art. 83).

La procura ad litem, conferita per il giudizio di primo grado con la formula « per il presente giudizio » (o usando altri sinonimi quali « processo », « procedimento », « lite », « causa », « controversia »), ha efficacia anche per il secondo grado ove dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di ulteriori elementi limitativi (1).

(1) La motivazione della sentenza si legge in questa Rivista 1991, I, 1420. Facciamo ora seguire una nota di commento.

[2136/264] Estensione temporale della procura ad litem: l'ultimo grido della Cassazione.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione dirimono un contrasto giurisprudenziale insorto fin da tempi remoti tra le sezioni semplici ed inerente all'esatta applicazione dell'ult. comma dell'art. 83 c.p.c. (circa l'efficacia temporale della procura alle liti). Se, da un lato, l'interpretazione della disposizione in parola non ha mai dato adito a problemi di sorta (anche se questi, come si vedrà, ora iniziano a porsi), dall'altro si sono riscontrate evidenti difficoltà nel tentativo di individuare le formule idonee a far vincere la presunzione contenuta nella disposizione medesima. Difficoltà ovviamente affiorate in giurisprudenza, atteso il risolto eminentemente pratico che contraddistingue la questione di cui trattasi, e rispetto alle quali, in verità, la dottrina non s'è mai data molto carico di studiare e prospettare ipotesi risolutive.

Le S.U., chiamate per la prima volta ad affrontare la questione dell'idoneità delle formule volte ad attribuire al mandato rilasciato al difensore la c.d. ultrattività, hanno in pratica stabilito che l'impiego della frase « per il presente giudizio », contenuta nella procura ad litem, valga ad abilitare il difensore alla proposizione dell'appello senza necessità del rilascio di una ulteriore delega: con ciò suggellando l'orientamento giurisprudenziale certamente prevalente nella *subiecta materia* (1).

L'esigenza di non procrastinare oltre l'intervento delle Sezioni unite, in relazione alla questione della concreta applicabilità del comma 4 dell'art. 83 c.p.c. a fattispecie particolari, era stata già avvertita da parte della dottrina (2), e proprio in occasione di una pronuncia della Suprema Corte, di dissenso rispetto alla tesi giurisprudenziale maggioritaria, che più delle altre aveva cercato di analizzare il senso e la portata delle locuzioni adoperate dalla parte per attribuire al suo difensore i poteri connessi con il rilascio della procura alla lite (3).

(1) Si confrontino, in primo luogo, le sentenze citate in motivazione, e cioè: Cass. 2 marzo 1987 n. 2167, *Giust. civ. Rep.* 1987, v. *Procedimento civile*, 99; Cass. 27 giugno 1986 n. 4285, *Foro it.* 1987, I, 158; Cass. 23 agosto 1985 n. 4491, *Giur. it.* 1986, I, 1, 1355; Cass. 12 luglio 1984 n. 4093, *Giust. civ. Rep.* 1984, voce cit., 136, ed *in extenso*, *Arch. civ.* 1984, 651; Cass. 16 maggio 1983 n. 3370, *Giust. civ. Rep.* 1983, voce cit., 162; Cass. 11 ottobre 1979 n. 5284, *ivi* 1979, voce cit., 194; Cass. 24 marzo 1979 n. 1744, *ivi* 1979, v. *Appello civile*, 163; Cass. 5 novembre 1977 n. 4708, *ivi* 1977, v. *Procedimento civile*, 174; Cass. 16 aprile 1976 n. 1362, *ivi* 1976, voce cit., 167; Cass. 9 giugno 1971 n. 1723, *ivi* 1971, voce cit., 218. In secondo luogo si vedano: Cass. 18 febbraio 1987 n. 1748, *Giust. civ. Mass.* 1987; Cons. St., Sez. VI, 4 giugno 1985 n. 273, *Foro it. Rep.* 1985, v. *Procedimento civile*, 71; Cass. 15 novembre 1984 n. 4093, *Giust. civ. Rep.* 1984, voce cit., 136; Cass. 16 giugno 1982 n. 3652, *ivi*, voce cit., 162; Cass. 17 settembre 1970 n. 1518, *Giust. civ. Mass.* 1970; Trib. Monza 9 giugno 1983, *Giur. merito* 1984, I, 547, con nota critica di POLITO; App. Roma 26 novembre 1975, *ivi* 1977, I, 1979.

(2) ORSENIGO, nota a Cass. 16 dicembre 1987 n. 9337, in *Foro it.* 1988, I, 2990.

(3) Cass. 16 dicembre 1987 n. 9337, cit. Per la giurisprudenza contraria all'indirizzo dominante, cfr. poi: Cass. 28 marzo 1985 n. 2191, in questa Rivista 1985, I, 211, con nota adesiva di FERRONI; Cass. 16 giugno 1982 n. 3652, *Giust. civ. Rep.* 1982, v. *Procedimento civile*, 169; Cass. 5 novembre 1977 n. 4708, *ivi* 1977, voce cit., 174; Cass. 7 maggio 1977 n. 1760, *ivi* voce cit., 157; Cass. 27 aprile 1973 n. 1163, *ivi* 1973, voce cit., 179; Cass. 6 marzo 1970 n. 544, *ivi* 1970, voce cit., 202; App. Napoli 12 aprile 1980, *Dir. e giur.* 1981, 643.

Ora l'intervento delle Sezioni unite c'è stato ma, a sommo parere di chi scrive, non sembra aver apportato quel chiarimento, che viceversa ci si attendeva, dei termini del problema: se non altro perché, a prescindere dalla puntuale ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali di legittimità — ricostruzione che va ad occupare oltre i due terzi della parte motiva della sentenza — la Corte si è limitata a disattendere l'orientamento minoritario sfruttando temi già fatti propri da decisioni datate.

L'unico elemento di novità contenuto nell'odierna pronuncia è il larvato tentativo di confutare le argomentazioni (alcune delle quali oggi definite « arbitrarie ») svolte nella sentenza n. 9337 del 1987 a proposito dell'asserita differente valenza terminologica tra i vocaboli « processo » e « giudizio ».

Se, dunque, la rimessione alle Sezioni unite può avvenire in relazione alla proposizione di ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, al solo fine di assicurare l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, nel caso di specie non sembra che le ragioni di cui al provvedimento infine adottato siano sufficientemente idonee a convincere i fautori della tesi oggi disattesa ad esimersi, per il futuro, dall'alimentare il contrasto giurisprudenziale che si è tentato invece di comporre. Attesa, pertanto, la mancanza di elementi innovatori, che contraddistinguono l'odierna decisione della Corte, all'interno del dibattito che ha come fulcro la norma più volte citata, in questa sede non ci si può che limitare ad esporre succintamente le ragioni per le quali l'orientamento seguito non persuade.

Recita testualmente il comma 4 dell'art. 83 c.p.c.: « La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa ». È pacifico che la norma vada letta tenendo conto dell'esplicita presunzione in essa contenuta; ché, se si interpretasse all'inverso, nel senso cioè che la procura si estende ad ulteriori eventuali gradi del processo in assenza della volontà della parte di limitarla ad un solo grado, si darebbe vita ad una profonda forzatura della sua stessa *ratio* (4). Ma, considerate anche le osservazioni svolte sul punto dalla sentenza in rassegna, appare senz'altro preliminare affrontare e risolvere il problema relativo a quale fosse l'intento che animava il legislatore del '42 quando deliberava l'approvazione di una siffatta disposizione normativa. Le Sezioni unite escludono radicalmente che la *ratio* della norma possa essere quella di attribuire alla parte una sorta di controllo (ma il termine è improprio) sull'attività del proprio difensore che, senza la previsione contenuta in quel comma 4, sarebbe abilitato a gestire la lite anche nel secondo grado del giudizio in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà, in tal senso, da parte del patrocinato. La Corte, a suffragio del proprio convincimento sul punto, reca motivazioni che sono in parte giuridiche ed in parte metagiuridiche: ciò che preoccupa, comunque, è che i giudici di legittimità, nella loro specifica veste di supremi compositori di un contrasto interpretativo in atto, non abbiano avvertito il bisogno di chiarire, in buona sostanza, quale sia ed in cosa consista la *ratio* della norma *de qua*. Essi colgono nel segno quando sostengono che altro è l'istituto della procura alle liti, ed altro il rapporto intercorrente tra il difensore ed il cliente, che sorge da un contratto d'opera; ma è altresì vero che i due fenomeni non possono essere considerati come se si fosse in presenza di due elementi posti in compartimenti stagni e quindi non in grado di interagire tra loro. E poi, a ben vedere, il fatto che la procura alle liti (5) sia atto di natura processuale, che gode di piena autonomia rispetto al contratto di patrocinio, non vale ad escludere, ed anzi rafforza, la possibilità che alla parte sia concessa, sin dall'inizio del processo o, a sua scelta, alla fine di uno dei suoi « stadi », la facoltà (processuale) di deliberare se sia opportuno o meno insistere nella prosecuzione della controversia giudiziaria. Quale altro significato può avere la presunzione di cui all'art. 83 c.p.c. se non quello di consentire alla parte di poter meditare, al termine del primo grado di giudizio, in ordine alla scelta se proseguire nel processo o meno? In altri termini, il problema non è quello (apparente) di tutelare la parte degli abusi della procura eventualmente compibili ad opera di « un difensore senza scrupoli », bensì l'altro, di attribuire cioè alla stessa parte il potere di scegliere, già dall'inizio del processo ovvero alla fine del primo grado, e quindi in due momenti temporali distinti, se perseverare nell'azione giudiziaria, in occasione dell'eventuale sviluppo della controversia, oppure no.

La circostanza che nel nostro ordinamento esistano norme che in qualche modo possano concorrere a raggiungere il medesimo obiettivo, vuoi sotto il profilo di garantire una effettiva tutela

(4) Cfr. Cass. 28 marzo 1985 n. 2191, *loc. cit.*, 212.

(5) Sulla procura alle liti in genere, cfr.: MAZZARELLA, *Avvocato e procuratore (Diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1988, 6 ss.; DI BLASI, *Mandato ad litem*, in *Nss. D.I.*, X, Torino 1964, 145 ss.; SATTA, *Avvocato (procuratore)*, in *Encicl. dir.*, I, Milano 1959, 650.

della parte (art. 85 c.p.c., sulla possibilità di revoca del mandato), vuoi sotto l'aspetto della necessità di farla avvalere di una difesa più tecnica e preparata (art. 365 c.p.c., sulla procura speciale nel giudizio di cassazione), e di apprestarle così rimedi in grado di supplire ad una eventuale mancata ponderazione nella scelta di proseguire nel processo o meno, non vanificano le considerazioni dianzi svolte sull'individuazione della *ratio* che è sottesa al comma 4 dell'art. 83 c.p.c.

Meno che mai idoneo a questo scopo può essere il fatto che il difensore, prima di avvalersi dei poteri conferitigli con una procura « ampia », valida anche per le fasi di impugnazione, non possa « dimenticare » di convocare il cliente per ottenere il pagamento della parcella professionale relativa all'attività espletata nel corso del primo grado! La presunzione di cui alla norma in oggetto non può infatti certamente vincersi con un'altra presunzione; anche perché, in ultima analisi, la lettera della disposizione non lascia scampo a qualsivoglia dubbio: se non c'è una volontà espressa, e contraria, la procura vale soltanto per un grado del processo.

Trattasi di norma che, a torto od a ragione, è stata definita dalla « autorevole dottrina » cui fa riferimento la decisione in commento (6), ingiustificatamente formalistica, ma che comunque, non foss'altro per la evidente chiarezza con la quale è formulata, deve senz'altro essere osservata (7).

Dunque, una volta preso atto che la *ratio* dell'ult. comma dell'art. 83 c.p.c. risiede nell'esigenza di attribuire alla parte la facoltà di poter deliberare, volta per volta (grado per grado: ed è questa la regola, salva l'eccezione, che si configura con volontà espressa e contraria), se conferire la procura *ad litem* o meno, il problema consiste nell'accertare se e quando la « volontà diversa » possa considerarsi effettivamente manifestata.

Non sembra poter sussistere dubbio che quando si usano formule generiche, ma certamente tali da far ritenere che la procura valga anche per il grado di appello (come ad esempio « tutti i gradi di giudizio »), la presunzione di cui alla norma sia vinta (8). L'impiego, in altre parole, della stessa terminologia fatta propria dall'ult. comma della norma citata (« grado » di giudizio), ancorché non sia menzionata la parola « appello », conferisce alla procura il potere di spiegare efficacia anche per le ulteriori fasi della controversia (escluso il giudizio di cassazione, per il quale v'è una norma espressa in tema di rilascio del mandato).

Il nodo centrale della questione, viceversa, risiede nell'adozione di formule ancor più generiche, ermetiche (9) o comunque ambigue, tali da non essere considerate sufficienti a superare quella presunzione legislativa. Si afferma, nella sentenza che si annota, che la frase « per il presente giudizio » sia idonea ad attribuire ultrattività alla procura, poiché in tal caso sarebbe evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura stessa anche al secondo grado, atteso che il giudizio si articola in più gradi; alla stessa stregua dovrebbero essere interpretati termini quali *lite*, *processo*, *controversia* (10). Non difforme trattamento, stando a quanto sostiene parte della giurisprudenza di merito, dovrebbe ricevere la locuzione « per ogni fase del presente procedimento », a prescindere dall'eventuale articolazione in più fasi di uno stesso grado del giudizio (11).

Il ragionamento seguito dalla giurisprudenza prevalente non può non apparire, *prima facie*, contraddittorio, là dove da un lato presuppone la fungibilità della espressione « grado » — di cui al testo normativo — rispetto a quelle di « processo », « procedimento », « giudizio », ecc., e dall'altro afferma che il grado non è altro che una singola componente del giudizio stesso: riconoscendo, perciò, l'eterogeneità dei vocaboli in considerazione.

Ma il passaggio logico meno persuasivo si coglie nel voler a tutti i costi considerare l'adozione della frase « per il presente giudizio » un *quid pluris* che andrebbe a contraddistinguere positivamente

(6) SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano 1959, 283; ID., *Avvocato (procuratore)*, cit., 651.

(7) Lo stesso SATTA, *loc. cit.*, riconosce implicitamente la piena operatività della norma.

(8) MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*⁷, Torino 1989, I, 267 *sub* nt. 4; ID., *Delle parti e dei difensori*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da ALLORIO, Torino 1973, I, 940; App. Trieste 23 aprile 1956, *Giur. it.* 1956, I, 2, 66.

(9) Formule rispetto alle quali la dottrina è comunque diffidente: cfr. BALENA, *Sulle conseguenze del difetto di procura ad litem*, in *Foro it.* 1986, I, 552, spec. 562.

(10) E qualsiasi altra locuzione analoga. Con una recente pronuncia, cfr. Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 1990 n. 62, *Rass. Cons. St.* 1990, I, 69 si è stabilito che il conferimento della procura con l'espressione « sino alla finale esecuzione della causa » sia idoneo ad attribuire al difensore, in deroga alla presunzione di cui al testo, l'esercizio dello *ius postulandi* anche nel grado di appello.

(11) Trib. Monza 9 giugno 1983, *loc. cit.*, 547.

te il mandato *ad litem* che la contiene, rispetto invece ad una procura del tutto generica e con la quale la parte si limita *sic et simpliciter* a conferire al difensore i poteri contemplati dall'art. 84 c.p.c.

Sicuramente non è dato comprendere che differenza sostanziale possa intercorrere tra una procura « indeterminata », che attiene certamente al grado del processo per il quale è rilasciata, ed una procura che invece contiene l'espressione in virtù della quale essa deve intendersi emessa per « quel procedimento ». Dunque l'impiego di una espressione simile a quella in argomento appare del tutto inutile, perché superfluo; con tale frase non si discrimina il mandato *ad litem* da quello che invece non la contiene, perché anche quest'ultimo — nonostante l'omissione — non può che riferirsi a quel procedimento, a quella causa, a quel giudizio, e non ad altro.

Quindi se non sussiste differenza di ampiezza tra i due atti di conferimento dello *ius postulandi*, non potrà neppure sostenersi che l'uno è in grado, a differenza dell'altro, di superare la presunzione di cui all'ult. comma dell'art. 83 c.p.c.

In definitiva, alla formula più volte citata, e ad altre analoghe a quella, deve attribuirsi natura e valore di mera clausola di stile, di per sé incapace ad integrare gli estremi di quella volontà diversa della quale fa menzione la norma in argomento. E del tutto irrilevante è, a questo punto, la circostanza, evidenziata da parte della giurisprudenza (12), per la quale la prassi professionale forense, onde poter vincere la presunzione stabilita da quella disposizione, ha elaborato formule di procura assai ampie e dettagliate, contenenti il riferimento esplicito alle facoltà attribuite al procuratore anche per il grado d'appello; chè, se la pratica forense è giunta a perfezionare la terminologia propria della procura, fino a fare di quell'atto una sorta di « uomo dalle cento braccia », ciò lo si deve in gran parte proprio ai disorientamenti giurisprudenziali in materia (oltre che, ovviamente, all'esigenza di rispettare l'inequivoco tenore letterale del comma 4 dell'art. 83 cit.).

Se poi il discorso si sposta sul significato proprio delle espressioni usate a tal proposito nel codice di rito, il terreno dell'analisi si fa ancor più pericoloso: infatti, per espressa ammissione degli stessi giudici di legittimità, non esiste nel codice una definizione legale dei termini « processo » o « giudizio » (13). Nè, per altro verso, può esser di ausilio la terminologia usata nella prassi forense o giudiziaria, perché in tale sede i vocaboli in questione hanno portata certamente ambivalente e dunque equivoca.

Esclusi, dunque, come parametri di riferimento ermeneutico, sia il diritto positivo e sia il linguaggio curiale, non può affermarsi che l'espressione « nel presente giudizio » costituisce, non già — come invece è in realtà — una locuzione generica e priva di alcun valore nella specie, bensì precisa ed univoca volontà di estendere l'efficacia della procura oltre il primo grado del processo (sol perché questo si articola in più gradi).

Va certamente apprezzato lo sforzo che la giurisprudenza sta compiendo — nell'optare per soluzioni interpretative più liberali — specialmente negli ultimi tempi, ed in materia processuale, per arginare prese di posizione estremamente formalistiche ed ingiustificate. Anzi, proprio in relazione all'interpretazione dell'art. 83 c.p.c. nel suo complesso, parte della dottrina auspica che si giunga ad ammettere nel nostro ordinamento la figura del mandato tacito (14). Ma di fronte a disposizioni legislative come quella in discorso, non v'è spazio per letture che non siano estremamente rigorose nella comprensione del dato normativo testuale ed oltremodo fedeli alla sua intima *ratio*.

RODOLFO MURRA

(Istituto di diritto processuale civile
Università « La Sapienza » di Roma)

(12) Cass. 28 marzo 1985 n. 2191, *loc. cit.*, 212.

(13) Viceversa per Cass. 16 dicembre 1987 n. 9337, *loc. cit.*, la parola « giudizio », nel codice, o rappresenta un sinonimo del termine « grado del processo » (v. art. 33; 38, comma 1 e 2; 39; 41, comma 2; 83, comma 4, 117; 279; ecc.) ovvero prescinde del tutto da riferimenti a gradi o fasi del processo stesso (cfr. art. 75; 77; 82; 83; 84; 88; 99; 165; 166; 170 ecc.). È opportuno rammentare a tal proposito un brano della relazione n. 19 fatta dal Guardiasigilli al Re al momento del varo del codice del '42 (riportato in ZANZUCCHI-VOCINO, *Diritto processuale civile*², Milano 1955, I, 66) a proposito dell'uso dei termini causa, processo, controversia, ecc., abbondante nell'articolato: « Anche per la terminologia si sono evitati gli eccessivi tecnicismi e le innovazioni non indispensabili. La lingua di un codice dev'essere, per quanto si può, alla portata della gente comune; né giova aggravare lo sforzo, che la pratica deve compiere per assuefarsi alla nuova legge, con modificazioni di terminologia, non strettamente richieste da innovazioni della sostanza ». Si tenga conto, poi, che una disposizione analoga a quella in oggetto non era ricompresa nel codice del 1865.

(14) Cfr. CAPPIELLO, *Verso un mandato tacito ad litem?*, in *Giur. merito* 1978, I, 1062 ss..